



MEMORIA N. 28

APPROVATA DALLA GIUNTA CAPITOLINA NELLA SEDUTA DEL 31 marzo 2023

Oggetto: Indirizzi in materia di Contratti di Servizio tra Roma Capitale e le società Aequa Roma S.p.A., Risorse per Roma S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali soggetti affidatari *in house* di servizi strumentali, e con le società A.M.A S.p.A. e ATAC S.p.A. affidatarie *in house* della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Premesso che

Roma Capitale, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la produzione di servizi pubblici a rilevanza economica rivolti alla cittadinanza mediante proprie società interamente partecipate e, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali acquisisce, sempre da propri organismi partecipati, servizi a carattere strumentale rivolti a soddisfare in via diretta le proprie esigenze;

i rapporti tra Roma Capitale e i suddetti organismi partecipati sono regolati da contratti di servizio che individuano puntualmente le attività affidate e i correlati corrispettivi.

I procedimenti amministrativi propedeutici alla stipulazione dei citati contratti necessitano di attività istruttorie, che sono, in base alla normativa vigente, differenziate in ragione della natura del contratto che suddivide al riguardo, le attività strumentali da quelle disciplinanti i servizi pubblici locali considerato che nel caso dei servizi strumentali si instaura un rapporto bilaterale tra il soggetto che fornisce il servizio (soggetto affidatario) e il destinatario (Pubblica Amministrazione) del servizio medesimo mentre nel caso dei servizi pubblici locali, si instaura un rapporto trilaterale tra la Pubblica Amministrazione, che pone le regole e affida il servizio, il soggetto affidatario e gli utenti;

con particolare riferimento ai negozi giuridici instaurati con gli Organismi partecipati, sia strumentali, sia svolgenti attività rientranti nel novero dei servizi pubblici locali nello specifico si precisa quanto segue:

1) Società affidatarie di servizi strumentali

In particolare, Roma Capitale detiene partecipazioni dirette con quota di partecipazione pari al 100% nelle seguenti Società strumentali in house Aequa Roma S.p.A., Risorse per Roma S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Zètema Progetto Cultura S.r.l.;

gli organismi strumentali partecipati sopra richiamati svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e rientrano nel novero della lettera d) art. 4 comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;

negli affidamenti *in house* di servizi a carattere strumentale, Roma Capitale si conforma alle disposizioni contenute nella disciplina nazionale vigente e, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Il Regime speciale degli affidamenti in house" e prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", sulla disciplina di cui al D. Lgs. n.175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 426 del 22/12/2022, è stato dato indirizzo alle Strutture Capitoline competenti di procedere alla proroga dei contratti di servizio in essere stipulati con le suddette società strumentali e scadenti al 31/12/2022, limitatamente al periodo 01/01/2023-28/02/2023 e di avviare le



necessarie interlocuzioni per addivenire alla stipula di un nuovo contratto di servizio con scadenza al 31/12/2023. Con successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 67 del 24/02/2023 è stato dato indirizzo alle Strutture Capitoline competenti, considerato il protrarsi delle tempistiche connesse all'iter di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 di Roma Capitale, di procedere alla proroga del contratto in essere per un ulteriore mese limitatamente al periodo 01/03/2023-31/03/2023, unitamente al prosieguo delle necessarie interlocuzioni per addivenire alla stipula del nuovo contratto di servizio scadente al 31/12/2023. Il Bilancio di previsione 2023-2025 di Roma Capitale risulta approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 28/02/2023;

al fine di rendere più efficiente il sistema di controllo sulle società e aziende pubbliche Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 27 del 22/03/2018 ha approvato il Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, successivamente modificato ed integrato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 04/05/2022;

nel rispetto di quanto disciplinato nel novellato Regolamento sulla *Governance* sopra citato, sono stati predisposti, nell'ambito delle attività istruttorie preordinate all'approvazione da parte della Giunta Capitolina dei nuovi Contratti di servizio delle Società in argomento, ai sensi delle citate norme regolamentari, specifici indirizzi per la redazione dei Contratti di servizio da stipulare tra Roma Capitale e le suddette Società *in house*, mediante apposita Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: "*Linee guida per la redazione dei Contratti di Servizio tra Roma Capitale e le società Aequa Roma S.p.A., Risorse per Roma S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali soggetti affidatari in house di servizi strumentali, ai sensi dell'art. 14 della D.A.C. n. 19 del 05/04/2022 rubricata: Regolamento sulla Governance delle Società e degli Organismi partecipati e sul controllo analogo. Modifiche e integrazioni sul Regolamento sull'esercizio del controllo analogo, approvato con la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 27 del 22/03/2018*" (131^A Proposta - Decisione di Giunta Capitolina n. 77 del 01/12/2022), approvata dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 64 del 31/03/2023;

2) Società affidatarie della gestione di servizi pubblici locali

In particolare, Roma Capitale detiene partecipazioni dirette con quota di partecipazione pari al 100% nelle società A.M.A. S.p.A. e ATAC S.p.A. affidatarie *in house* di servizi pubblici locali di rilevanza economica; le società affidatarie di servizi pubblici locali sopra richiamate svolgono attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di Roma Capitale e rientrano nel novero della lettera d) art. 2 comma 1, del D. Lgs. n. 201/2022;

negli affidamenti *in house* di servizi pubblici locali, Roma Capitale si conforma alle disposizioni contenute nella disciplina nazionale vigente e, in particolare, alle previsioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina "Il Regime speciale degli affidamenti *in house*" e prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", sulla disciplina di cui al D. Lgs. n.175/2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e dalle novità da ultimo introdotte dal D. Lgs. n. 201/2022 di riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica che modifica in maniera rilevante il procedimento amministrativo connesso all'approvazione del contratto di servizio

Al riguardo, di seguito sono elencati i principali punti relativi al nuovo percorso delineato dal citato Decreto con particolare riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale a società *in house*:

- 1. Relazione sulle ragioni della forma di affidamento del servizio prescelta (art. 14, commi 2 e 3 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)**



Prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, l'ente locale redige una relazione nella quale sono evidenziate le ragioni della forma di affidamento prescelta (gara, società miste, *in house* sopra soglia con specifiche motivazioni e gestione in economia o tramite aziende speciali solo per servizi non a rete), nel rispetto di quanto indicato ai commi 2 e 3;

2. Deliberazione di affidamento del servizio (art. 17, *Affidamento a società in house*)

L'art. 17 disciplina gli affidamenti dei servizi locali di interesse economico generale a società *in house*, richiamando la disciplina in materia di società partecipate (D.lgs. n. 175/2016) e di contratti pubblici.

In caso di affidamento *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato, illustrando anche sulla base degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta. Tale previsione intende dare attuazione al principio di delega di cui all'articolo 8, comma 2, lett. g), della Legge n. 118/2022, che prevede per gli affidamenti c.d. sopra soglia una motivazione qualificata da parte dell'ente locale.

L'art. 17 comma 3 dispone che il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni (60 gg) dall'avvenuta pubblicazione sul sito dell'ANAC della suddetta deliberazione di affidamento alla società *in house*.

Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2, è allegato un piano economico finanziario, redatto su base triennale, oltre che per l'intero periodo di affidamento. Esso deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico di cui al D. Lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 1966/1939, o da revisori legali ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.

Infine, si prevede l'obbligo per gli enti locali di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste e di dare conto nel provvedimento di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società *in house*, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

3. Durata dell'affidamento (art. 19, *Durata dell'affidamento e indennizzo*)

La durata dell'affidamento è determinata dall'ente locale e dagli enti competenti in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata al recupero degli investimenti proposti dall'affidatario e indicati nel contratto di servizio di cui all'art. 24. Nel caso di affidamento a società *in house* di servizi pubblici non a rete la durata dello stesso non può essere superiore a 5 anni, fatta salva la possibilità per l'ente affidante di dare conto, nella deliberazione di affidamento di cui all'articolo 17, comma 2, delle ragioni che giustificano una durata superiore al fine di assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario di cui all'articolo 17, comma 4.

4. Redazione del Contratto di servizio (Art. 24, *Contratto di servizio*)



L'articolo stabilisce che i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico, nonché quelli tra gli enti affidanti e le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, sono regolati da un contratto di servizio che, nei casi di ricorso a procedure a evidenza pubblica, è redatto sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara. Il contratto assicura, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, nonché il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate. Vengono inoltre previsti alcuni contenuti obbligatori per tutti i contratti di servizio, nonché ulteriori elementi per i soli contratti relativi ai servizi resi su richiesta individuale dell'utente, in entrambi i casi nel rispetto delle eventuali discipline di settore applicabili. Infine, si dispone che siano allegati al contratto il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi resi su richiesta individuale dell'utente, il programma di esercizio.

5. Modifiche al contratto (Art. 27, *Vicende del rapporto*)

L'art. 27 stabilisce che le modifiche al rapporto negoziale e al contratto di servizio durante il periodo di efficacia, la cessazione anticipata e la risoluzione del rapporto negoziale sono consentite nei limiti e secondo le modalità previste dal diritto dell'Unione europea e dalla disciplina in materia di contratti pubblici. In caso di ricorso all'affidamento *in house* le modifiche del contratto di servizio devono essere asseverate da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisioni o da revisori legali con le stesse modalità previste per l'asseverazione del piano economico-finanziario dei servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 17, comma 4. Viene, in ogni caso, fatto salvo il potere dell'ente affidante di risolvere anticipatamente il rapporto in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

6. Relazione di ricognizione in merito alla situazione del servizio (Art.30, *Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*)

L'articolo contiene norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposita Relazione, aggiornata annualmente.

In particolare, il comma 1 stabilisce l'obbligo per i comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e per le città metropolitane, le province, e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 175 del 2016.

Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione costituisce appendice della relazione del sopracitato art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

Inoltre con specifico riferimento alle società individuate dall'Amministrazione Capitolina quali soggetti affidatari dello svolgimento dei servizi pubblici locale, si precisa ulteriormente quanto segue:

per quanto attiene ad ATAC S.p.A.:

per quanto concerne il servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi complementari di gestione della sosta tariffata su strada e dei parcheggi di scambio e dei parcheggi in struttura o in superficie fuori sede stradale, Roma Capitale con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15/11/2012 ha disposto l'affidamento *in*



house ad ATAC S.p.A. dal 01/01/2013 al 03/12/2019 del servizio di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana nonché:

- della gestione dei parcheggi di interscambio;
- della gestione della sosta tariffata su strada;
- della gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio;
- dell'esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete affidata e di quella periferica esercitata da Roma TPL S.c.r.l., tramite affidamento con gara per 8 anni disposto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 21/12/2009;

con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 34 del 03/04/2015 è stato approvato l'Aggiornamento Indirizzi programmatici e delle Linee Guida di cui alla D.A.C. n. 447/2012;

il contratto di servizio è stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 273 del 06/08/2015 per il periodo dal 01/09/2015 al 03/12/2019 poi prorogato da ultimo con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 453 del 29/12/2022 fino al 31/03/2023;

l'iter procedimentale avviato ai fini dell'approvazione del contratto di servizio si è interrotto in considerazione dello *ius superveniens*, originato dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 201/2022, recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, che costituisce norma di riferimento per le attività preliminari all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;

alla luce di quanto stabilito dal citato D. Lgs. n. 201/2022, come in precedenza declinato, occorre tra l'altro individuare un cronoprogramma puntuale che preveda i tempi entro il quale elaborare delle Linee Guida che siano in linea con il nuovo Decreto legislativo ed un PEF da asseverare ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Decreto, nel rispetto altresì delle disposizioni contenute nelle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART n. 154/2019) e il contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC;

per quanto attiene ad A.M.A. S.p.A.:

con Deliberazione n. 52 del 25-26/09/2015 l'Assemblea Capitolina ha approvato l' "affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad A.M.A. S.p.A.", sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale PEF, per un periodo di 15 anni nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziari di Roma Capitale;

i rapporti tra Roma Capitale e A.M.A. S.p.A. sono stati regolati con appositi contratti di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana, il più recente approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 106 del 31/05/2019, da ultimo prorogato con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 440 del 29/12/2022 fino al 31/03/2023. Tale proroga risultava motivata dall'esigenza di garantire la continuità del servizio in questione nelle more dell'approvazione degli atti propedeutici al perfezionamento del nuovo contratto di servizio, considerata la recente deliberazione dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in materia di predisposizione di schemi tipo contrattuali, i cui allegati risultavano consultabili a partire dal 29/11/2022 e l'invio delle conseguenti osservazioni richieste entro il 10/01/2023 e visto altresì il protrarsi del complesso iter procedurale previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 di Roma Capitale da parte dell'Assemblea Capitolina;

inoltre si evidenzia che con Deliberazione n. 23 del 26/04/2022 l'Assemblea Capitolina ha approvato il Piano Economico Finanziario PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Roma Capitale per il periodo 2022-2025 in ottemperanza a ARERA n. 363 del 03/08/2021 (MTR2);



ai fini della predisposizione degli atti prodromici all'approvazione del contratto, è stata predisposta la Proposta di Deliberazione avente ad oggetto: *"Indirizzi programmatici e linee guida per la predisposizione del nuovo Contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e A.M.A. S.p.A."* (120^a Proposta - Decisione di Giunta Capitolina n. 74 del 24/11/2022), attualmente al vaglio dell'Assemblea Capitolina; Con riferimento alle attività attribuite ad AMA SPA concernenti la gestione dei rifiuti urbani emerge inoltre l'esigenza di conciliare l'iter procedimentale connesso all'approvazione del contratto di servizio con il nuovo percorso amministrativo delineato dal D. Lgs. n. 201/2022 e sopra descritto, che costituisce norma di riferimento per le attività preliminari all'affidamento dei servizi pubblici locali, con le normative di settore e le disposizioni dell'ARERA;

Ritenuto che:

al fine di garantire la continuità dei servizi strumentali, essenziali ed indispensabili, affidati alle società Aequa Roma S.p.A., Risorse per Roma S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali soggetti *in house*, sotto il profilo tecnico amministrativo permane l'esigenza di dare indirizzo alle Strutture Capitoline committenti, ciascuna per la parte di propria competenza, considerata la ristrettezza dei tempi che intercorre tra l'esecutività delle suddette linee guida e la scadenza delle proroghe contrattuali, di predisporre, senza indugio, per lo stretto tempo necessario a consentire la stesura definitiva dei contratti che dovranno, appunto, recepire i contenuti delle stesse linee guida così come approvate definitivamente dall'Assemblea Capitolina, tutti gli atti amministrativi necessari a garantire la continuità dei servizi in questione rimodulando i rapporti negoziali e i relativi costi nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2023-2025 di Roma Capitale approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 28/02/2023 al netto delle risorse già impegnate per il periodo gennaio-marzo 2023, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*.

Appare necessario, per accelerare i tempi della stipula dei contratti che dovranno regolare gli impegni di Roma Capitale e delle Società partecipate, formulare ulteriore indirizzo alle medesime Strutture committenti a provvedere a quanto di seguito indicato nel rispetto dei termini ivi previsti:

- entro e non oltre **20 giorni** dalla data di esecutività della citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 64/2023 riferita alle suddette Linee Guida, le Strutture committenti dovranno concludere ogni procedimento amministrativo connesso alla redazione delle proposte di deliberazione di approvazione degli schemi contrattuali corredati di tutti gli allegati tecnico-amministrativi e dei pareri di competenza. Gli schemi di contratto dovranno tener conto delle disponibilità e delle previsioni contenute nel bilancio approvato dall'Assemblea Capitolina, al netto delle risorse già impegnate fino alla decorrenza dei contratti di servizio medesimi;
- entro e non oltre **30 giorni** dalla data di esecutività della citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 64/2023, le suindicate proposte di deliberazione saranno sottoposte al competente Organo capitolino ai fini dell'approvazione degli schemi dei contratti di servizio in argomento, predisposti secondo le indicazioni di cui al precedente alinea;



vista l'esigenza di assicurare il servizio istituzionale di pubblica utilità rivolto alla cittadinanza – senza che possa ragionevolmente procedersi a forme di interruzione e/o sospensione dei servizi in argomento affidati alle società A.M.A. S.p.A. ed ATAC S.p.A., sotto il profilo tecnico amministrativo permane l'esigenza di dare indirizzo alle Strutture Capitoline committenti, ciascuna per la parte di propria competenza, affinché pongano in essere, senza indugio, tutti gli atti necessari all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare la continuità dei servizi in questione, nelle more dell'approvazione degli atti necessari e propedeutici al perfezionamento dei nuovi contratti di servizio nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo D.Lgs. n. 201/2022 e, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con le previsioni della normativa di settore e delle indicazioni dell'ARERA, nei limiti delle risorse disponibili e delle previsioni inserite nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dall'Assemblea Capitolina, al netto delle risorse già impegnate fino alla decorrenza dei contratti di servizio medesimi;

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto

LA GIUNTA CAPITOLINA

Formula i seguenti indirizzi:

1) Con riferimento alle società Aequa Roma S.p.A., Risorse per Roma S.p.A., Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Zètema Progetto Cultura S.r.l., quali soggetti in house affidatari di servizi strumentali: alle Strutture Capitoline committenti, ciascuna per la parte di propria competenza, di predisporre, senza indugio, per lo stretto tempo necessario a consentire la stesura definitiva dei contratti che dovranno recepire i contenuti delle linee guida così come approvate definitivamente dall'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 64 del 31/03/2023 (linee guida sui contratti di servizio) tutti gli atti amministrativi necessari a garantire la continuità dei servizi in questione rimodulando i rapporti negoziali e i relativi costi nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2023-2025 di Roma Capitale approvato con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 28/02/2023 al netto delle risorse già impegnate per il periodo gennaio-marzo 2023;

Si dà ulteriore indirizzo alle medesime Strutture committenti a provvedere a quanto di seguito indicato nel rispetto dei termini ivi previsti:

- entro e non oltre **20 giorni** dalla data di esecutività della citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 64/2023, le Strutture committenti dovranno concludere ogni processo amministrativo connesso alla redazione delle proposte di deliberazione di approvazione degli schemi contrattuali corredati di tutti gli allegati tecnico-amministrativi e dei pareri di competenza. Gli schemi di contratto dovranno tener conto delle disponibilità e delle previsioni contenute nel bilancio approvato dall'Assemblea Capitolina, al netto delle risorse già impegnate fino alla decorrenza dei contratti di servizio medesimi;

- entro e non oltre **30 giorni** dalla data di esecutività della citata deliberazione di Assemblea Capitolina n. 64/2023, le suindicate proposte di deliberazione saranno sottoposte al competente Organo capitolino ai fini dell'approvazione degli schemi dei contratti di servizio in argomento, predisposti secondo le indicazioni di cui al precedente alinea;

2) Con riferimento alle società A.M.A. S.p.A. ed ATAC S.p.A. affidatarie della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica:

ROMA



alle Strutture Capitoline committenti, ciascuna per la parte di propria competenza, a porre in essere, senza indugio, tutti gli atti necessari all'adozione dei provvedimenti volti ad assicurare la continuità dei servizi in questione, nelle more dell'approvazione degli atti necessari e propedeutici al perfezionamento dei nuovi contratti di servizio nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo D. Lgs. n. 201/2022, così come in premessa declinato e, con riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, in coerenza con le previsioni della normativa di settore e delle indicazioni dell'ARERA, nei limiti delle risorse disponibili e delle previsioni contenute nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato dall'Assemblea Capitolina, al netto delle risorse già impegnate fino alla decorrenza dei contratti di servizio medesimi.

IL SINDACO

F.to: R. Gualtieri